VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	190
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	193
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	19
SEDE REFERENTE:	
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (Seguito dell'esame e rinvio)	19
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti (Seguito dell'esame e rinvio).	19
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (Seguito dell'esame e rinvio)	19.
Sui lavori della Commissione	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AVVERTENZA	19

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

Claudio BARBARO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza il lavoro svolto dal relatore, sottolineando che è stata fatta un'operazione di raccordo tra le forze di maggioranza e opposizione: è buona prassi e rientra nella dialettica parlamentare. Riterrebbe peraltro necessario trasformare la prima osservazione della proposta di parere in condizione, per meglio specificare il tipo di titolo da conseguire presso le scuole militari.

Giovanni LOLLI (PD) ribadisce il buon lavoro fatto dal relatore, il quale ha risposto ad una serie di perplessità che erano emerse esaminando il merito del provvedimento. In particolare, senza le condizioni della proposta di parere della Commissione VII, si sarebbero favoriti i nuovi soggetti che operano nel settore, rischiando però, al contempo, di complicare l'attività che altri soggetti svolgono da anni. Concorda quindi con la proposta di trasformare la prima osservazione in condizione.

Claudio BARBARO (PdL), relatore, concorda con quanto espresso dal collega Barbieri e ringrazia i colleghi per il contributo profuso alla stesura della proposta di parere. Ritiene che si tratti di norme di buon senso, che vanno a sancire principi ben precisi; in particolare, sull'ampliamento della platea dei soggetti addetti e soprattutto nel campo della sicurezza, nell'ambito del quale si sono date certezze in merito all'idoneità medica degli istruttori.

Riformula quindi la proposta di parere, accedendo alla proposta di modifica del collega Barbieri (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta era stato avviato l'esame preliminare del provvedimento, con la relazione del collega Barbieri. Chiede, quindi, se vi sono colleghi che intendono intervenire. Preso atto che nessuno intende intervenire, dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ritiene opportuno acquisire la posizione del rappresentante del Governo, ai fini di un completamento dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.

Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, comunica che la Commissione XII (Affari sociali) ha espresso, ai fini del trasferimento in sede legislativa, parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ringrazia la presidente e tutti i colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto. In particolare, dà atto alla presidente Aprea di aver sensibilizzato il Presidente della XII Commissione sull'importanza del provvedimento, visto che quella Commissione ha espresso un parere favorevole. Ritiene che sia un fatto positivo e una soddisfazione per tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, il favorevole accoglimento dato alla proposta di legge così come scaturita dal lavoro della Commissione. Auspica quindi che in tempi brevi si possa giungere alla sua approvazione definitiva, in sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, comunica che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni e la XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che da recenti notizie apparse con grande rilievo sulla stampa, vi sarebbero notevoli difficoltà economiche relative alla redazione del Dizionario Biografico degli Italiani edito dall'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Si tratta di una notizia che ha suscitato grande scalpore presso la comunità scientifica e intellettuale. Rileva che l'importanza scientifica dell'opera, uno delle fonti di maggiore rilievo della cultura umanistica in Italia, non sfugge certo ai deputati della Commissione. Riterrebbe pertanto opportuno svolgere un'audizione informale del presidente di quell'Istituto, professor Giuliano Amato, ai fini di un chiarimento della situazione.

Valentina APREA, presidente, concorda con la proposta della collega Ghizzoni che potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00209 Garagnani: Elaborazione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici.

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche:

rilevato che l'articolo 2, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;

segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c*) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

sottolineato che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere –

tra gli altri requisiti – il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d*) ed *e*), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione(lettera d)) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera e));

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia. dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento:

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di « prerequisiti » — che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio — dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2 dopo le parole « istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado » aggiungere le parole « degli enti di ricerca »;
- 2) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)* appare necessario sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »:
- 3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole » di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni » con le seguenti « organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti;
- 4) all'articolo 20 comma 1 lettera *d*), occorre sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;
- 5) all'articolo 20 comma 2 lettera *h*), dopo le parole « certificante » appare necessario aggiungere le parole « ,riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI »;
- 6) all'articolo 20 comma 2, lettera *h*), appare necessario sostituire le parole « non agonistica » con la seguente « agonistica »;

e con le seguenti osservazioni:

- *a)* con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, appare opportuno specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;
- b) con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;

segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c*) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

sottolineato che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere –

tra gli altri requisiti – il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d*) ed *e*), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione lettera d) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato lettera *e*);

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di « prerequisiti » — che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio — dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole « istituti di istru-

zione ed educazione di ogni ordine e grado » aggiungere le parole « degli enti di ricerca »

- 2) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)* appare necessario sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;
- 3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole » di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni » con le seguenti « organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti »;
- 4) all'articolo 20 comma 1 lettera *d*), occorre sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;
- 5) all'articolo 20 comma 2 lettera *h*), dopo le parole « certificante » appare necessario aggiungere le parole « riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI »;
- 6) all'articolo 20 comma 2, lettera *h*), appare necessario sostituire le parole « non agonistica » con la seguente « agonistica »;
- 7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.